



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NON IMPONIBILI I CANONI NON PERCEPITI DAL LOCATORE
DURANTE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CONDUTTORE
NECESSARI PER LA FRUIZIONE DEL BENE LOCATO**

- Sentenza del 09/01/2025, n. 21/87 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Targetti
- Rel. Atanasio

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 501 REDDITO DEI FABBRICATI -
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)
(TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI
FONDIARI

Immobile - Canone di locazione - Lavori di ristrutturazione - Mancata
percezione - Non imponibilità.

Massima

La pattuizione contrattuale per cui il canone di locazione di immobile è dovuto a decorrere da un momento successivo rispetto all'instaurazione del rapporto obbligatorio, a fronte dell'impegno, in capo al conduttore, di effettuare lavori di ristrutturazione, è coerente con l'impossibilità, nelle more, di utilizzo del bene. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto infondata la pretesa dell'Amministrazione Finanziaria di assoggettare ad imposizione i canoni non percepiti dal proprietario nel periodo di effettuazione dei lavori).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi - d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 26

Conformità - Non si registrano precedenti

Anno pubb. - 2025